



## *Area Servizi Ambientali*

- CAPITOLATO SPECIALE -  
**PER IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE DELLA FRAZIONE  
ESTRANEA E RIDUZIONE VOLUMETRICA DEGLI IMBALLAGGI IN  
PLASTICA E CELLULOSICI.**

### **Art. 1 – Oggetto dell’Appalto**

Oggetto del presente appalto è il servizio di preselezione delle impurità e di riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica (CER 15.01.02) e cellulosici (CER 15.01.01 / 20.01.01), provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso i Comuni soci di ASET SpA.

In riferimento agli imballaggi in plastica la stima dei quantitativi è la seguente:

- raccolta “flusso A” 4.082 t/anno – imballaggi soggetti a riduzione volumetrica e preselezione della frazione estranea - con una percentuale di impurità stimata in circa 30 %;
- raccolta “flusso B” 57 t/anno – imballaggi soggetti solo a riduzione volumetrica;
- raccolta “flusso C” 25 t/anno – imballaggi soggetti solo a riduzione volumetrica.

In riferimento agli imballaggi cellulosici la stima dei quantitativi è la seguente:

- raccolta “congiunta” (mix carta e cartone) 4.956 t/anno, di cui 3.615 t/anno soggetti a riduzione volumetrica e selezione della frazione estranea, con una percentuale di frazione estranea stimata al 6 % ca. del peso;
- raccolta “selettiva” (cartone) sono circa 2.902 t/anno – imballaggi soggetti solo a riduzione volumetrica.

Tali quantitativi sono indicativi in base ai dati registrati nell’anno 2019.

Quadro economico dell'appalto:

Descrizione	Importo annuo	Importo biennio	Importo triennio	Quinto d'obbligo + Proroga tecnica	Totale appalto IVA es.
Costo servizio soggetto a ribasso	611.245,00 €	1.222.490,00 €	1.833.735,00 €	708.882,50 €	2.542.617,50 €

## Art. 2 - Definizioni

### *Stazione appaltante (SA)*

ASET S.p.A. con sede legale in Via Einaudi, 1 - 61032 FANO (PU).

### *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*

Persona fisica responsabile del procedimento che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice degli appalti.

### *Direttore dell'esecuzione (DEC)*

Il tecnico debitamente nominato dalla Stazione appaltante a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi di collaboratori da lui stesso delegati.

### *IA (IA)*

La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione appaltante aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

### *Responsabile Operativo (RO)*

Rappresentante dell'IA nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato

### **Art. 3 - Durata del contratto**

L'appalto decorre dalla data di stipula del contratto per una durata di anni 1 (uno) anno, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio da esercitarsi disgiuntamente (1 anno + 1 anno).

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e art. 5 del DM 49/2018.

I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva dell'appalto, anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge.

*L'LA* resterà vincolata con la presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante resterà vincolata solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Il contratto si risolverà automaticamente di diritto nel caso previsto dall'articolo 198, comma 1, del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, ossia quando avranno inizio le attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del medesimo decreto. In tal caso non ci sarà necessità alcuna di preavviso. *L'LA* avrà diritto al solo pagamento del servizio prestato fino alla data dell'effettiva risoluzione e non avrà diritto ad alcun indennizzo. In caso di risoluzione anticipata non si procederà all'escussione della cauzione.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, *LA* dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

### **Art. 4 - Opzioni di rinnovo**

La *SA*, 3 mesi prima della scadenza del contratto, si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per due successive annualità, da esercitarsi disgiuntamente (1 + 1).

Durante l'eventuale rinnovo, la *SA* si riserva altresì la facoltà di bandire nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto;

*L'LA*, qualora alla scadenza del contratto non si dichiari disponibile al rinnovo alle condizioni tecnico-economiche stabilite dalla *SA*, si impegna a continuare l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni contrattuali per i sei mesi

successivi al fine di consentire alla SA l'indizione e la conclusione di una nuova gara d'appalto.

Qualora la SA non intenda procedere al rinnovo del contratto per il periodo successivo potrà procedere all'indizione della nuova gara.

#### **Art. 5 - Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. È ammessa la possibilità della rivalutazione economica dei prezzi offerti per le successive eventuali annualità di proroga, apprezzata all'indice ISTAT FOI.

#### **Art. 6 - Esecuzione del servizio e prescrizioni**

L'LA dovrà obbligatoriamente essere dotata di almeno un sito di presa in carico rifiuti (trasferenza) e/o impianto di selezione e riduzione volumetrica entro una distanza massima di venti (20) chilometri, con tolleranza del 10% in eccesso, dall'unità lavorativa ASET - sita in Via Dei Laghi 18/h, loc. Calcinelli di Saltara (PU). Detta distanza sarà calcolata utilizzando un navigatore satellitare dotato di opzione "percorsi per autocarri/percorso più veloce".

L'LA è tenuta, a propria cura e spese, all'espletamento delle operatività in oggetto e s'impegna a:

- eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
- garantire celermente lo scarico dei veicoli ASET, o di imprese con essa convenzionate, preso i propri impianti, previo ricevimento e controllo amministrativo;
- garantire un orario di apertura dei propri impianti confacente alle esigenze operative di ASET, così indicate:  
giorni feriali dalle ore 08:00 alle 18:00 –

giorni festivi chiuso, eccetto il caso di doppio giorno festivo in cui in uno dei due dovrà essere garantito lo scarico dei veicoli in base a degli orari convenuti con la direzione tecnica di *ASET*;

- garantire costantemente una disponibilità di stoccaggio confacente al volume degli imballaggi conferiti da *ASET*, fatta salva eventuale indisponibilità derivante da causa di forza maggiore e non imputabile alla *LA*;
- predisporre carichi omogenei di rifiuti, corrispondenti alle quantità minime indicate per il trasporto dai consorzi *COMIECO* e *COREPLA/CORIPET*;
- eseguire prima della riduzione volumetrica degli imballaggi in oggetto, conferiti da *ASET*, o da imprese a essa convenzionate, la selezione meccanico/manuale della “frazione estranea”, così come definita negli accordi convenzionali in essere tra *ASET* e i consorzi *COREPLA-CORIPET/COMIECO*, in modo che gli imballaggi possano rientrare nei parametri della migliore fascia di qualità possibile per la plastica e garantire che gli imballaggi cellulosici cerniti siano conformi ai criteri qualitativi vigenti per la materia prima seconda (MPS cartaccia/imballaggi – UNI EN 643), al fine di poter ottenere un elevato grado di purezza e la più vantaggiosa valorizzazione economica prevista per la cessione ai consorzi di tali rifiuti;
- apporre sulle balle di rifiuti pressati idonei distintivi di riconoscimento (es. reggette personalizzate o altri oggetti identificativi) forniti da *ASET*, in modo da evitare, in sede di controllo qualitativo presso i centri di selezione dei consorzi, qualsiasi fraintendimento sulla provenienza del materiale;
- non asportare alcuna tipologia di materiale da quello selezionato;
- accantonare la frazione estranea scaturente dalla selezione, in attesa di inviarla agli impianti di smaltimento/recupero finali;
- i vari materiali dovranno essere caricati sui mezzi di trasporto in base alla programmazione effettuata dai Consorzi;
- inviare prontamente al referente *ASET* tutti i documenti/dati richiesti riguardanti il servizio in oggetto, comprese eventuali comunicazioni dei consorzi.

### **Art. 7 – Iscrizioni amministrative**

Gli impianti dell'*LA* dovranno essere autorizzati al trattamento dei rifiuti in oggetto in base alle vigenti disposizioni di legge; tale conformità dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto.

### **Art. 8 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

*L'LA* è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato speciale, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

*L'LA* s'intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/16 e al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

### **Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell'IA**

- *L'LA* è tenuta a osservare tutte le norme vigenti riguardo al collocamento, l'assicurazione obbligatoria e la responsabilità civile.
- I lavoratori *dell'LA* dovranno essere adeguatamente istruiti/addestrati alle mansioni da svolgere.
- Qualsiasi variazione al piano di lavoro concordato dovrà essere autorizzata dalla direzione tecnica di *ASET*.
- *L'LA* non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato e della normativa vigente;
- l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- nominare e comunicare al Committente un Referente *dell'LA* in grado di assumere

decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare *l'LA* per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

- la comunicazione per iscritto al *DEC* di qualsiasi difficoltà o imprevisto per lo svolgimento del servizio;
- *L'LA* sarà tenuta, per tutta la durata dell'appalto, ad osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la protezione dell'ambiente ed il controllo dell'inquinamento, comprese quelle emanate successivamente dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta dalla *SA*. Detto obbligo si riferisce a qualsiasi fonte di inquinamento (scarichi idrici, inquinamento acustico, ecc.).
- *L'LA* non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del *DEC* o suo delegato, relativamente al modo di esecuzione del servizio e alla sostituzione di materiale e mezzi giudicati non idonei, fatta salva la facoltà *dell'LA* di fare le proprie osservazioni e riserve.

#### **Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal *DEC* che sarà nominato dalla *SA*, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale e dalle vigenti normative di legge.

La *SA* potrà nominare uno o più assistenti del *DEC* cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del *DEC*.

Il *DEC* provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla *SA*.

Il *DEC* assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte *dell'LA*, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il *DEC* svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si renderanno opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del *DEC* verrà comunicato tempestivamente all'*LA*.

Il *DEC*, nonché gli eventuali assistenti dello stesso, possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

### **Art. 11 - Criterio di aggiudicazione**

La gara avrà luogo mediante una procedura aperta con il criterio d'aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 l. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dato dalla ricomposizione delle quotazioni economiche offerte per la selezione delle impurità degli imballaggi in plastica e cellulosici, moltiplicato per le quantità dei rifiuti stimati, in base alla seguente formula:

Prezzo totale= Prezzo offerto per sel. imb. cellulosici\*3.615 t + Prezzo offerto per sel. imb. in plastica\*4.082 t

La SA si riserva la facoltà di affidare il servizio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, come di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessun'offerta sarà ritenuta conveniente o adeguata.

### **Art. 12 - Anticipazioni**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è prevista la possibilità dell'anticipazione sull'importo contrattuale; l'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività; la garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'espletamento dei servizi previsti nell'ambito del presente contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procederanno secondo la programmazione stabilita, per ritardi imputabili all'appaltatore; sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione

### **Art. 13 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

La fatturazione dell'importo dovuto dovrà avvenire con cadenza mensile e potrà essere presentata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione elaborato dal *DEC*. Il corrispettivo dovuto, comprensivo di IVA, verrà liquidato a 30 gg. d.f.f.m., tramite bonifico bancario su *c/c dell'LA*.

*L'SA*, prima di effettuare i pagamenti, richiederà ex art. 16 bis c. 10 L. n° 2 del 28/01/2009, la certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C. on line), di cui alla Legge n.78/2014 e s.m.i. come declinata dal D.M. 30/01/2015 della Ditta prestatrice.

Le parti sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In particolare le fatture ex art. 3 L. n° 136/2010 dovranno contenere nelle coordinate bancarie le disposizioni in seno al C.C. dedicato alla gestione contrattuale unitamente al CIG di riferimento di cui al presente contratto.

Il Prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, provvederà a notificare tempestivamente alla Committenza oltre ai dati bancari di cui sopra, anche i nominativi dei Soggetti chiamati ad operare su di esso. Si impegna, infine a notificare eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito e/o persone delegate.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla *SA* per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto *all'LA* a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del *DEC* e firmato *dall'LA*. Nel verbale di ripresa il *DEC* indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotta.

### **Art. 14 - Corrispettivi**

Per il servizio di selezione della "frazione estranea" riconosciuta dai Consorzi COREPLA/CORIPET/COMIECO e riduzione volumetrica degli imballaggi in oggetto, *ASET* corrisponderà *all'LA* un corrispettivo economico come segue:

COMIECO

#### Imballaggi cellulósici (Congiunta)

**Flusso raccolta stradale con cassonetti** (3.615 t/anno ca.) – per la selezione della frazione estranea è riconosciuto, per le quantità in entrata dall’impianto *dell’LA*, un importo pari a – (xx) €/t IVA es. scaturente dall’offerta (allegato 2). Detto importo è comprensivo dello smaltimento del materiale risultante dalla cernita della frazione estranea, pertanto *l’LA* dovrà smaltire, a proprie spese, gli stessi in idonei impianti.

Per la riduzione volumetrica del presente flusso di imballaggi, *l’LA* percepirà la quota economica corrisposta direttamente dal COMIECO.

**Flusso raccolta domiciliare** (1.341 t/anno ca.) – nessuna selezione richiesta.

Per la riduzione volumetrica del presente flusso di imballaggi, *l’LA* percepirà la quota economica corrisposta direttamente dal COMIECO.

#### Imballaggi cellulósici (Selettiva)

**Flusso stradale cartone** (2.900 t/anno ca.) - nessuna selezione richiesta.

Per la riduzione volumetrica del presente flusso di imballaggi, *l’LA* percepirà la quota economica corrisposta direttamente dal COMIECO.

#### COREPLA/CORIPET

##### Imballaggi in plastica

**Flusso A** (4.082 t/anno ca.) – per la selezione della frazione estranea è riconosciuto, per le quantità in ingresso all’impianto *dell’LA*, un importo pari a – (xx) €/t IVA es. scaturente dall’offerta (allegato 2). Detto importo è comprensivo dello smaltimento del materiale risultante dalla cernita della frazione estranea, pertanto *l’LA* dovrà smaltire, a proprie spese, gli stessi in idonei impianti.

Per la riduzione volumetrica del presente flusso di imballaggi *l’LA* percepirà la quota economica messa a disposizione dal COREPLA/CORIPET.

**Flusso B** (57 t/anno ca.) - nessuna selezione richiesta.

Per la riduzione volumetrica del presente flusso di imballaggi *l’LA* percepirà la quota economica messa a disposizione dal COREPLA/CORIPET.

**Flusso C** (25 t/anno ca.) - nessuna selezione richiesta.

Per la riduzione volumetrica del presente flusso di imballaggi *l’LA* percepirà la quota economica messa a disposizione dal COREPLA/CORIPET.

Per il servizio di selezione della frazione estranea degli imballaggi in plastica/cellulosici sopra indicati, *l'LA* dovrà garantire l'invio dei rifiuti pressati al CSS/ Cartiera di riferimento rispettando le prescrizioni (quantità minime, dimensioni ecc.) richieste da Consorzi di riferimento.

Il pagamento dei compensi dovuti sarà effettuato al netto di penali o di risarcimenti danni provocati a cose o persone.

Al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali sottoscritte, la *SA* si riserva la facoltà, qualora si manifesti una riscontrata inadempienza nell'esecuzione del servizio, di sospendere il pagamento dei corrispettivi *all'LA* fino a quando la stessa non si sarà posta in regola con gli obblighi contrattuali assunti.

### **Art. 15 - Sospensione delle prestazioni**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizza il *DEC* a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il *DEC* redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con *l'LA*.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il *DEC* ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal *DEC* nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

*L'LA* che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la *SA* abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al *DEC* perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora *l'LA* intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, *l'LA* può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, *l'LA* ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta *all'LA* alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili *all'LA*, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il *DEC*, con l'intervento *all'LA* o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato *dall'LA*.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla *SA* per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto *all'LA* a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del *DEC* e firmato *dall'LA*. Nel verbale di ripresa il *DEC* indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotta.

#### **Art. 16 - Divieto di modifiche da parte dell'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta *dall'LA*, se non è disposta dal *DEC* e preventivamente approvata dalla *SA* nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il *DEC* lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico *dell'LA*, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del *DEC*.

#### **Art. 17 - Varianti in corso di esecuzione**

La *SA* si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nei servizi di raccolta, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi affidati dai comuni soci, senza che *l'LA* possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dalla normativa vigente.

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 del codice dei contratti.

*L'LA* ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla *SA*, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto (art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei limiti fissati al comma 4 dello stesso art. 106, la *SA* si riserva inoltre di apportare modifiche al contratto, che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle dei servizi di raccolta, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale.

Per quanto non specificato sopra si applica l'art. 106 del Codice dei contratti.

#### **Art. 18 - Subappalto**

Tutti i servizi sono subappaltabili a scelta del concorrente, come stabilito dall'art.105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

È vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei servizi per una quota superiore al 40 per cento, in termini economici, dell'importo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della *SA*, alle seguenti condizioni:

- ✓ che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti dei servizi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- ✓ che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la SA almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltati, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- ✓ che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la SA, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa SA la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare dei servizi, in relazione alla categoria e all'importo dei servizi da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- ✓ che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011, e s.m.i.;
- ✓ Il subappalto in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- ✓ l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- ✓ le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e sono responsabili, in solido con l'IA, dell'osservanza

delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- ✓ le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (D.U.R.C.), nonché copia del proprio DVR; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

L'LA resta in ogni caso responsabile nei confronti della SA per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la SA medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

Il DEC e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art.105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa SA, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

### **Art. 19 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente appalto, l'LA, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma

di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 e 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Rimane fermo che in caso di "gravi infrazioni" alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all'esclusione già in sede di gara.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da parte della SA, e la espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 C. C.

La mancata presentazione della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta scritta della SA può comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria avverrà secondo le disposizioni dell'art 103 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### *Facoltà della SA di disporre della cauzione*

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse da parte dell'appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la SA avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

La SA ha il diritto di valersi della cauzione anche per le spese inerenti i servizi da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, e ciò anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto.

La SA ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La SA ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

*L'LA* ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la *SA* abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore in corso d'opera.

#### **Art. 20 - Coperture assicurative**

*L'LA* assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla *SA* o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile *all'LA* o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine *L'LA* dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della *LA* e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 1.000.000 di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti *all'LA*. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'IA dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa *dell'LA*.

## **Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e del credito**

È fatto assoluto divieto *all'LA* di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C.

Ex art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), la stazione appaltante provvederà a verificare l'idoneità del cessionario, e quindi i requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara (ovvero requisiti generali e requisiti di ordine speciale), che devono permanere per l'intera durata del contratto.

Dovrà inoltre verificare i requisiti di carattere generale dell'impresa cedente, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l'applicazione del codice.

A tal fine il soggetto subentrante è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, nonché a documentare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara.

## **Art. 22 - Riservatezza**

*L'LA* dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la SA;

Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le

informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'LA.

L'LA si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla SA nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legata all'esecuzione del contratto. L'LA potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'LA riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla SA al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della SA.

L'LA si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della SA, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'LA, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla SA.

È altresì vietata sia all'LA sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'LA abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'LA risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'LA si impegna a manlevare e tenere indenne la SA da qualsiasi

perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla SA per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'LA, del personale in servizio presso l'LA o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la SA si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

### **Art. 23 - Inadempienze e Penalità**

La SA si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione del servizio, l'adempimento di tutti gli obblighi e, in particolare, il rispetto delle normative concernenti, la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui l'accettazione dei rifiuti presso l'impianto dell'LA non sia eseguito secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale, causando così disservizi alla stazione appaltante e ai servizi erogati alle utenze interessate, la SA, dopo opportuna segnalazione a mezzo PEC all'LA e il mancato intervento della stessa entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla segnalazione, applicherà le seguenti penali pecuniarie riportate in apposita tabella di cui infra, fatti comunque salvi gli adempimenti procedurali:

1. la SA contesta il fatto all'LA nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2. l'LA, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3. la SA valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all'LA;

4. in caso di applicazione della penale contrattuale, la SA provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la SA di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'LA ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto dei giorni/orari di apertura impianto	700,00 € per singola rilevazione
Mancata apposizione delle etichette sulle balle da inviare ai Consorzi	100,00 € per singola rilevazione
Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile	50,00 € per ogni giorno di ritardo
COMIECO – non conformità della frazione estranea alla MPS inviata alla Cartiera di riferimento	Riduzione del 50% del corrispettivo (€/t) pattuito per la selezione degli imballaggi cellulosici, sino a nuova comunicazione COMIECO
COREPLA/CORIPET – superamento del 10% e sino al 13% di frazione estranea inviata al CSS di riferimento	Riduzione del 15 % del corrispettivo (€/t) pattuito per la selezione degli imballaggi in plastica, sino alla nuova comunicazione mensile della percentuale rilevata COREPLA.
COREPLA/CORIPET – superamento del 13% e sino al 15% di frazione estranea inviata al CSS di riferimento	Riduzione del 25% del corrispettivo (€/t) pattuito per la selezione degli imballaggi in plastica, sino alla nuova comunicazione mensile della percentuale rilevata COREPLA.
COREPLA/CORIPET – superamento del 16% e sino al 20% di frazione estranea inviata al CSS di riferimento	Riduzione del 50% del corrispettivo (€/t) pattuito per la selezione degli imballaggi in plastica, sino alla nuova comunicazione mensile della percentuale rilevata COREPLA.
COREPLA/CORIPET – superamento del 20% di frazione estranea inviata al CSS di riferimento	Nessun corrispettivo riconosciuto per la selezione degli imballaggi in plastica

## Art. 24 - Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- mancata applicazione dei CCNL di riferimento o mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al CCNL.
- mancato assorbimento del personale attualmente impegnato nel servizio (nei limiti delle esigenze organizzative
- mancata assunzione del servizio da parte dell'LA entro la data stabilita dalla SA;
- inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla SA;
- sospensione arbitraria del servizio, anche parziale, per 48 ore consecutive;
- condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento, recupero o smaltimento non autorizzati ai sensi di legge e assentiti dalla SA;
- aver creato situazioni di rischio igienico sanitario a causa del mancato svolgimento, totale o parziale, dei servizi;
- reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di 1 anno solare.
- cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;

- mancata presentazione del DVR;
- mancata accettazione delle variazioni delle modalità organizzative o di estensione dei servizi
- ogni altra motivazione di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la SA seguirà la procedura disciplinata art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, *all'LA* spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la SA dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, la SA potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni *all'LA* risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **Art. 25 - Esecuzione d'ufficio**

La SA potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora *l'LA*, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 38 e 40 del presente Capitolato speciale, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese *dell'LA*, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dalla SA con rivalsa sui ratei di canone dovuti *dall'LA*, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/16, la SA si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

-qualora nei confronti *dell'LA* sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi

- antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/16;
- nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
  - qualora a carico *dell'LA* venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo; nel caso di subappalto abusivo;
  - violazione di quanto previsto dall'art. 25 in materia di divieto di cessione del credito;
  - qualora *l'LA* non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal *DEC*;
  - nel caso di accertata violazione da parte *dell'LA* delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - nel caso in cui il ritardo nell'inizio del servizio abbia superato il 30° giorno rispetto alla data prevista;

Nei casi previsti dai precedenti commi la *SA* si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all'*LA*, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del contratto, verranno contestati all'*LA* per iscritto dal *DEC* entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'evento. *L'LA* può comunicare le proprie deduzioni al *DEC* nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del *DEC* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del contratto.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la *SA* si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, la *SA* provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando all'*LA* a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espreso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause innanzi contemplate, *l'LA* ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta fermo l'obbligo *dell'LA*, di provvedere a tutti gli incumbenti connessi allo scioglimento del rapporto

contrattuale. La risoluzione del contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte della SA, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 27 - Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'LA riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla SA con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo della SA (in tal caso sarà cura dell'LA farsi rilasciare idonea ricevuta).

Qualora, a seguito della comunicazione e dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura variabile fra il 5% e il 15% di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice dei contratti.

Il RUP, acquisita la comunicazione del DEC delle riserve, deve valutare l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

È facoltà del RUP, acquisita la relazione riservata del DEC richiedere la nomina di un esperto, secondo le procedure previste all'art. 205 comma 5 del Codice dei contratti, ai fini della formulazione di una proposta motivata di accordo bonario.

Previa verifica in contraddittorio delle riserve con il soggetto che le ha formulate, la proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa a tale soggetto ed al Dirigente competente della SA da parte dell'esperto, se nominato, entro 90 giorni dalla nomina, oppure da parte del RUP entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione del DEC di cui al comma 3 dell'art. 205 del Codice dei Contratti. L'appaltatore e la SA devono pronunciarsi nei termini previsti al comma 6 dell'art. 205 dello stesso Codice. La pronuncia della SA deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. Qualora la proposta sia accettata dalle parti, l'accordo bonario è concluso secondo le modalità previste al medesimo comma 6 dell'art. 205 del Codice dei Contratti.

La procedura di Accordo bonario può essere reiterata nei limiti previsti al comma 2 dell'art. 205 del Codice dei Contratti.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di accettazione dell'accordo bonario da parte della SA.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la SA. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'LA non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'LA confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pesaro ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Art. 28 - Protocollo di legalità – Codice etico e di comportamento**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la SA, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.aset.servizi.it](http://www.aset.servizi.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'LA e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D.lgs. 231/2001, sarà facoltà della SA

di risolvere il contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

*L'LA* si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asettservizi.it](http://www.asettservizi.it).

### **Art. 29 - Privacy**

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

La *SA* è l'unica Titolare del trattamento dei dati personali gestiti *dall'LA* per l'esecuzione delle attività previste dal contratto. In tal senso, la *SA* esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto *all'LA*, che viene nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, *l'LA*, anche per tramite del proprio personale, dovrà:

trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell'ambito di operatività consentito dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nel contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute;

Per quanto di propria competenza, *l'LA* si impegna a trattare i dati personali mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento.

*L'LA* dà atto di aver adottato un piano di data retention che garantisca la cancellazione dei dati acquisiti in esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Qualora prima dello scioglimento o della cessazione per qualsiasi causa del presente contratto, si renda necessario riacquisire da parte della *SA* dati personali rilasciati *all'LA* o da questi direttamente acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività, *l'LA* si impegna a garantire la comunicazione dei dati senza che il la *SA* subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Salvo diversamente previsto dal presente contratto, la *SA* garantisce che tutti i dati personali di cui è titolare la *SA* sono allocati su data center situati all'interno del territorio italiano ovvero dello Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all'estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

di riconoscere il diritto della *SA* a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

*L'LA* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. *L'LA* potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla *SA*.

#### **Art. 30 - Elezione di domicilio**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, *l'LA* indica il domicilio presso il quale inviare le comunicazioni. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla *SA* con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

#### **Art. 31 - Forma e spese contrattuali**

Sono a totale carico *dell'LA* tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. *L'LA* assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della *SA*.

Saranno inoltre a carico *dell'LA* tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie,

alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della SA, alle spese di notifica e simili.

L'LA è tenuta a rimborsare le spese per la pubblicazione di cui al D.M. Ministero Infrastrutture di cui all'art. 73, comma 4, D.lgs. 50/2016 (art. 3 e art. 5), entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione che indicativamente vengono quantificate in € 4.500 (euro quattromilacinquecento)

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

### **Art. 32 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.